REGOLAMENTO (CEE) N. 1233/71 DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 1971
relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 4 dell'allegato 5 dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia e l'articolo 4 dell'allegato 6 del protocollo addizionale dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia prevedono una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Turchia ; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento questa riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che l'attuazione di tale regime esige l'adozione di modalità di applicazione ;

considerando che il regime previsto deve inserirsi nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ; che occorre pertanto tener conto delle disposizioni del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (3) e di quelle adottate in applicazione di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le modalità di applicazione del regime preferenziale previsto all'articolo 4 dell'allegato 5 dell'accordo interinale e all'articolo 4 dell'allegato 6 del protocollo addizionale per i seguenti prodotti originari della Turchia :

ex 08.02 A : arance fresche

ex 08.02 B : mandarini e mandarini satsuma (o sazuma) freschi ; clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi, freschi

ex 08.02 C : limoni freschi.

(1) GU n. C 45 del 10. 5. 1971, pag. 34.
(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.

Articolo 2

1. Affinché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato 5 dell'accordo interinale e dell'allegato 6 del protocollo addizionale, è necessario che i corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nella fase importatore/grossista, o ricondotti a tale fase, tenuto conto dei coefficienti di adeguamento e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali — coefficienti, spese e tasse previsti per il calcolo del prezzo di entrata di cui al regolamento n. 23 — restino per un determinato prodotto, eventualmente equiparato alla categoria di qualità I in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, settimo comma, primo trattino, del regolamento n. 23, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3.

2. Per la deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, se i prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione comprendono l'incidenza di tali tasse, l'ammontare da dedurre è calcolato dalla Commissione in modo da evitare gli eventuali inconvenienti derivanti dall'incidenza di queste tasse sui prezzi d'entrata, secondo le origini. In questo caso nel calcolo è presa in considerazione un'incidenza media corrispondente alla media aritmetica tra l'incidenza minima e quella massima.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono determinate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23.

3. Sono rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati della Comunità presi in considerazione per la rilevazione dei corsi sulla base dei quali è calcolato il prezzo d'entrata di cui al regolamento n. 23.

Articolo 3

Il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è uguale al prezzo di riferimento in vigore nel periodo considerato, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su detto prezzo e di un importo forfettario fissato a 1,2 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

Nel caso in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per uno dei prodotti elencati all'articolo 1 i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tenuto conto dei coefficienti di adeguamento e al netto delle spese di trasporto

e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, per tre giorni consecutivi di mercato, inferiori al prezzo di cui all'articolo 3, al prodotto in questione è applicato il dazio della tariffa doganale comune in vigore alla data dell'importazione.

Tale regime resta in vigore fino al momento in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, tali corsi rimangono, per tre giorni consecutivi di mercato, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La Commissione segue regolarmente, sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicati dagli Stati membri, l'evoluzione dei prezzi e procede alle rilevazioni di cui all'articolo 4.

Le misure necessarie sono adottate secondo la procedura prevista al regolamento n. 23 per l'applicazione delle tasse di compensazione agli ortofrutticoli.

Articolo 6

Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23.

Articolo 7

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale.

Il regolamento (CEE) n. 1543/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia [1], è abrogato alla stessa data.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

---

[1] GU n. L 200 del 9. 8. 1969, pag. 5.